

ALLEGATO B: LO STATUTO

Titolo I: Natura e finalità

Art. 1 (Natura)

Dall'Asilo Infantile di Appiano Gentile, istituito per iniziativa della Congregazione della Carità che fu eretto in Ente morale con decreto 11 settembre 1892 e di persone benemerite del luogo, deriva la Fondazione denominata «Scuola dell'Infanzia “Risorgimento”».

L'Ente, che ha sede in Appiano Gentile in Viale Manzoni n. 8, opera senza limitazioni di durata.

Art. 2 (Finalità)

L'Ente, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, accoglie bambini in età pre-scolare, in preferenza residenti in Appiano Gentile, al fine di provvedere alla loro educazione e sviluppare la personalità sotto l'aspetto psico-fisico, morale e religioso nel rispetto della loro tenera età.

L'Ente, inoltre, promuove ed attua momenti di educazione per adulti, con particolare riferimento ai genitori dei bambini frequentanti.

L'attività dell'Ente è improntata alla visione cattolica ed a tale scopo il Parroco pro-tempore ne è l'Assistente Spirituale.

Per meglio perseguire le finalità, la Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la sua natura.

L'Ente esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne, saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione degli alunni.

Titolo II: Patrimonio

Art. 3 (Entità ed amministrazione del patrimonio)

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili dell'Asilo Infantile Risorgimento di cui al precedente articolo 1, esistente al momento della trasformazione, risultanti dall'inventario approvato con deliberazione n. 23 del 01/09/2003.

Il patrimonio, inoltre, potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Ente a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo, sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali e contributi a destinazione vincolata.

Il patrimonio deve essere amministrato, osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Art. 4 (Il fondo di gestione)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d) i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) le rette versate per i servizi offerti;
- f) ogni altro provento disponibile.

Titolo III: Organi

Art. 5 (Organi)

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei Conti.

Capo I: Il Consiglio di Amministrazione

Art. 6 (Composizione e nomina)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, che durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione è composto nel modo seguente:

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Stefano di Appiano Gentile o un suo delegato;
- quattro membri nominati dal Sindaco di Appiano Gentile.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere di amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto che, ai sensi del precedente comma, ha il potere di nomina, affinché provveda tempestivamente a sostituirlo con un altro che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e che potrà essere riconfermato.

Art. 7 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione il personale dipendente dell'Ente e coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità secondo la vigente legislazione.

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere di amministrazione chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vicepresidente che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto.

Ai membri degli Organi Amministrativi e di Controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10/10/1994, n. 645 e dal D.L. 21/06/1995, n. 239 convertito con L. 3/08/1995, n. 336 e successive modifiche e integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.a.

Art. 8 (Compiti)

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini della vigente normativa. Si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre il bilancio consuntivo ed approvare il bilancio di previsione;

- b) deliberare gli eventuali Regolamenti dell'Ente;
- c) assumere, sospendere e licenziare il personale dell'Ente;
- d) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario dell'Ente;

Art. 9 (Convocazione e validità delle sedute)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della seduta. La convocazione deve avvenire almeno tre giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o fax o altro mezzo equivalente, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su appositi registri.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10 (Il Segretario)

Il Segretario, nominato ai sensi del precedente articolo dal Consiglio di Amministrazione, coadiuva il Consiglio.

In particolare, il Segretario:

- a) redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, che firma, unitamente al Presidente, e raccoglie in appositi Registri;
- b) custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione;
- c) tiene la contabilità dell'Ente;
- d) predispose lo schema del bilancio preventivo e consuntivo.

In caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni sono affidate ad uno dei consiglieri intervenuti

Capo II: Il Presidente

Art. 11 (Elezione)

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i consiglieri, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente ed il Vicepresidente che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Vicepresidente, elegge, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 (Compiti)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine improrogabile di 15 giorni.

Sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

Il Presidente esercita inoltre le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono venire delegate in generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta per singoli affari.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente.

Capo III: Il Revisore dei Conti

Art. 13 (Nomina e compiti)

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 16 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

Anche in modo indiretto, è fatto divieto di distribuire utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Art. 17 (Regolamenti interni)

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei servizi della Fondazione sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Titolo IV: Disposizioni finali

Art. 18 (Liquidazione e devoluzione)

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

L'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro membri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto al Comune di Appiano Gentile per scopi di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica.

Art. 19 (Modifica dello Statuto)

Il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera le modificazioni del presente Statuto.

Art. 20 (Rinvio a disposizioni vigenti)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.